



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 giugno 2017
(OR. en)

9913/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0050 (NLE)**

COEST 120

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica di Moldova, dall'altra,
riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1 dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore.
- (4) Le parti hanno concordato un'agenda di associazione per agevolare l'attuazione dell'accordo. L'agenda di associazione sarà adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il periodo 2017-2019 deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova per il 2017-2019 è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

**RACCOMANDAZIONE N. 01/2017
DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**

del

sull'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra¹ ("accordo") è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 453, paragrafo 1, dell'accordo le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
- (4) Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.
- (5) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2019 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Repubblica di Moldova, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica.

¹ GU UE L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

- (6) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE–Repubblica di Moldova che figura nell'allegato*.

Articolo 2

L'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Repubblica di Moldova adottata il 26 giugno 2014.

Articolo 3

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, [giorno mese 2017]

*Per il Consiglio di associazione
Il presidente*

* ST 10057/17.